



## **ORDINANZA**

### **Tariffe e tasse acqua potabile** (a partire dal 1.1.2024)

visto il Regolamento Acqua potabile del 13 dicembre 2012;

richiamate le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 192) e del Regolamento comunale del 15 ottobre 2001 (art. 147);

decide:

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Acqua potabile del 13 dicembre 2012.

Il Municipio di Vernate con RM no 49 del 26 febbraio 2024 fissa le seguenti tariffe (in rosso le tariffe aggiornate):

#### **Art. 64: Limiti minimi e massimi**

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

#### **Condotte in polietilene:**

- diametro esterno 32 mm
- diametro esterno 40 mm
- diametro esterno 50 mm
- diametro esterno 60 mm
- diametro esterno oltre 60 mm

MIN CHF	MAX CHF	Tariffa CHF
1'000	2'000	<b>1'500</b>
1'500	3'000	<b>2'000</b>
2'000	4'000	<b>3'000</b>
2'500	5'000	<b>4'000</b>
3'000	6'000	<b>5'000</b>

#### **Art 69: Tassa di noleggio dei contatori**

- per contatore/anno fino a 20 mm
- per contatore/anno da 21 a 25 mm
- per contatore/anno da 26 a 32 mm
- per contatore/anno da 33 a 40 mm
- per contatore/anno oltre i 40 mm

MIN CHF	MAX CHF	Tariffa CHF
10.-	20.-	<b>20.-</b>
15.-	30.-	<b>30.-</b>
15.-	40.-	<b>40.-</b>
20.-	50.-	<b>50.-</b>
25.-	75.-	<b>60.-</b>

Il noleggio per durate inferiori ad un anno è calcolato pro rata temporis in funzione dei mesi di utilizzazione. La frazione di mese è calcolata per intero.

#### **Art 70: Tassa di consumo**

Tassa base per beneficiari di una rendita complementare AVS

Tassa base economie domestiche

Tassa base per scopi speciali

Per allacciamenti adibiti a scopi speciali, previsti per servire unicamente orti, giardini, pollai, garage e cascinali inabitabili

Tassa consumo al m3

Tassa base per piscine al m3 di volume della piscina

Tassa consumo piscine al m3

MIN CHF	MAX CHF	Tariffa CHF
10.-	30.-	<b>20.-</b>
100.-	500.-	<b>180.-</b>
20.-	150.-	<b>60.-</b>
1.-	3.-	<b>1.60</b>
5.-	15.-	<b>10.-</b>
1.-	5.-	<b>3.-</b>



1. Debitore della tassa è il proprietario dello stabile o dell'impianto in funzione.
2. Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo.  
Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente Regolamento

#### Art 71: Tassa per uso temporaneo

In generale per allacciamenti provvisori alla condotta di distribuzione è obbligatoria la posa del contatore. Per l'uso temporaneo dell'acqua potabile vengono applicate le seguenti tasse:

Tassa base una tantum

(funzione del costo secondo preventivo riportato sulla domanda di costruzione)

Tassa consumo al m3

MIN	MAX	Tariffa
1‰	2‰	1,5 ‰
1.-	3.-	2.-

#### Art. 72: Fatturazione e notifica delle tasse

1. La fatturazione ricorrente è emessa annualmente al proprietario.
2. Le altre fatture sono emesse con il relativo atto; il termine di pagamento di regola è fissato a trenta (30) giorni.
3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.
4. Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di CHF 20.- per eventuali diffide di pagamento.
5. Il mancato pagamento delle bollette comporta l'interruzione della fornitura, riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione.

#### Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2024.

#### Pubblicazione e termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, fissato 27 febbraio al 27 marzo 2024.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

A. Vegezzi



Il Segretario:

M. Dotta